



DELIBERAZIONE N° 1351

SEDUTA DEL 20 SET. 2011

DIREZIONE GENERALE
DIP. SALUTE, SICUREZZA E SOLID.
SOC., SERV. PERS. E ALLA COMUNITA'
DIPARTIMENTO

OGGETTO Art. 19, c3 LR 17/11 - Introduzione della quota di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e Rimodulazione del Ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge 27/12/06, n. 296

Relatore **ASSESSORE DIPTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA'
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

La Giunta, riunitasi il giorno **20 SET. 2011** alle ore **10,40** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente	X	
4. Attilio MARTORANO	Componente	X	
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
7. Erminio RESTAINO	Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio
e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 23 maggio 2005 n. 1148 recante la nuova denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali, integrata dalla D.G.R. 5 luglio 2005 n. 1380;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 13 dicembre 2004 n. 2903 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 23 maggio 2005 n. 1148 ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 ottobre 2005 n. 2017 e succ. modific. ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 539/08;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 760/2010;

VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale 27 marzo 1995, n. 34 che ha definito il quadro normativo per l'attivazione della contabilità economico patrimoniale e del controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie UU.SS.LL e nelle Aziende Ospedaliere;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 39 di riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- la Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 di riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

VISTI

- la L.R. del 04.08.2011, n. 17 - Approvazione Legge di Assestamento al Bilancio di Previsione 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 5 agosto 2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio di assestamento alla previsione per l'esercizio finanziario 2011.

VISTI

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge n. 724 del 1994 e dalla legge 549 del 1995, che all'art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di Fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 / € 36.15 per ricetta; la legge 111 del 15 luglio 2011 all'articolo 17 comma 6 che stabilisce che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; l'art. 19 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 17 che stabilisce che "1. A decorrere dal 01/10/2011, si applica una quota di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti di importo massimo

- pari a due euro e cinquanta centesimi (€ 2,50) per ricetta. 2. A decorrere dal 01/10/2011, la quota fissa di partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale prevista dall'articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintrodotta dall'art. 17 comma 6 del D.L. del 6/7/2011 n. 98, convertito con la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 sarà rimodulata in base al valore complessivo delle prestazioni prescritte. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, entro il 30/09/2011, disciplinerà i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi nel rispetto dei principi di proporzionalità e di equità;
- la lettera p bis) del comma 796, dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che "per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
 1. adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
 2. stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo";
 - il Decreto Ministeriale del 26/07/2011 che definisce, nel caso in cui la regione intenda rimodulare il ticket, **la stima degli effetti**, nelle singole regioni, della complessiva manovra connessa alla applicazione della quota fissa per ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge 27/12/06, n. 296 ai fini della certificazione dell'effetto equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.;

CONSIDERATO

- che Regione Basilicata intende, così come previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 04/08/2011, n. 17, accedere alla possibilità di individuare delle modalità alternative ed equivalenti in termini economici alla riscossione di una quota fissa di 10 euro per ricetta, a carico dei non esenti, secondo le modalità previste dal punto 1) della lettera p bis) del comma 796, dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il comma 3 dell'art. 19 della LR 17/2011 stabilisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, entro il 30/09/2011, disciplinerà i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi nel rispetto dei principi di proporzionalità e di equità.

DATO ATTO

- il Decreto Ministeriale del 26/07/2011 stabilisce alla colonna b della tabella 3 un importo di equivalenza, su base annua, pari a 7.280.535 e che tale importo è stato calcolato sulla base :
 1. delle ricette prescritte ai non esenti rivenienti dal flusso dei dati della Tessera Sanitaria, pari a 547.292 ricette;
 2. di una stima delle ricette presentate da non esenti nell'ambito della specialistica interna ospedaliera del pronto soccorso e dell'accesso diretto pari a 180.762;
- che la quota fissa di 10 euro per ricetta, a carico dei non esenti, applicata a prescindere dal valore della stessa, porta a notevoli incrementi della quota di compartecipazione alla spesa soprattutto per le ricette con prestazioni il cui valore economico è inferiore a 30 euro;
- che le ricette presentate da non esenti nel 2010 in Regione Basilicata (senza considerare le ricette presentate da non esenti nell'ambito della specialistica interna ospedaliera del pronto soccorso e dell'accesso diretto) ammontano a 547.292;
- che in Regione Basilicata non si applica il ticket dei 10 euro sulle ricette presentate da non esenti nell'ambito della specialistica interna ospedaliera del pronto soccorso;
- che dai dati rilevati dal sistema informativo regionale risulta la seguente distribuzione di ricette presentati dai non esenti:

Ricette con prestazioni il cui Valore Economico è compreso	Nr. Ricette (anno 2010)	Percentuale	% Ricette con ticket inferiore a 10 euro
valori in euro	a	b	c=b.1+..b.3
Diff. Ricette da DM 26/07/11	18.802,00	3%	3%
da 0 a 5	13.124,00	2%	2%
da 5,01 a 10	20.273,00	4%	4%
da 10,01 a 30	235.812,00	43%	43%
da 30,01 a 50	95.525,00	17%	52%
da 50,01 a 100	98.449,00	18%	
oltre 100	65.307,00	12%	
Totale	547.292,00	100%	

- di dover garantire il rispetto del principio dell'equità e della proporzionalità prevedendo un livello di partecipazione fisso a ricetta alla spesa per specialistica ambulatoriale variabile e progressivo rispetto al valore economico delle prestazioni prescritte.

RILEVATO

- che in conseguenza del presente provvedimento, su circa il 50% delle prestazioni ambulatoriali rese a favore dei non esenti dovrebbe gravare un quota di partecipazione

fissa inferiore a quella stabilita dall'articolo 17 comma 6 della legge 111 del 15 luglio 2011, pari a 10 euro;

- che la modalità alternativa di compartecipazione alla spesa contenuta nel presente provvedimento, come si evince dall'allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento, consente di avere, utilizzando i dati 2010, un'entrata complessiva per il SSR equivalente a quella prevista dal DM 26/07/2011 (**Allegato 1**);

DATO ATTO

- Che con nota 153672/7202 del 14/09/2011 è stata inviata al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 una prima proposta di rimodulazione;

RITENUTO

- in considerazione della sopra esposta distribuzione delle ricette in funzione del loro valore, di poter individuare una modalità di compartecipazione alla spesa equivalente in termini economici a quella prevista nel sopra citato all'articolo 17 comma 6 della legge 111 del 15 luglio 2011;
- che la modalità alternativa ed equivalente di compartecipazione alla spesa debba prevedere un valore economico non fisso, ma variabile e progressivo rispetto al valore economico della ricetta stessa e debba incentivare l'appropriatezza di prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, soprattutto quelle a più alto costo ed impatto tecnologico;
- di poter rimodulare, pertanto, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis, per i cittadini non esenti, ai sensi della normativa vigente, la quota fissa di ricetta di 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta così come riportato nella seguente tabella:

Ricette con prestazioni il cui Valore Economico è compreso	Ticket Fisso Aggiuntivo
<i>valori in euro</i>	
da 0 a 5	0
da 5,01 a 10	4
da 10,01 a 30	8
da 30,01 a 50	15
da 50,01 a 100	25
oltre 100	30

CONSIDERATA, inoltre

- la previsione del primo comma dell'art. 19 della LR 17/2011 che stabilisce che a decorrere dal 01/10/2011, si applica una quota di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti di importo massimo pari a due euro e cinquanta centesimi (€ 2,50) per ricetta.

VISTE

- il DPCM 7/05/1999 del 04/04/2001;
- il D.lgs del 31/03/98, n. 98 ;
- il D.lgs del 3/05/2000 , n. 130;
- la legge 4/11/10 n. 183.

SENTITO il parere della IV Commissione Consiliare "Politica Sociale" riunitasi in data 19/09/2011 .

RITENUTO:

- di dover escludere dal pagamento del ticket gli assistiti indicati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover garantire il rispetto del principio dell'equità e della proporzionalità, prevedendo una quota fissa di partecipazione alla spesa per farmaceutica territoriale variabile in base all' indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) dell'assistito.
- di poter individuare una quota fissa di partecipazione per ricetta farmaceutica territoriale, ai sensi dell'art 19, comma 1 e 3, variabile rispetto all'ISEE dell'assistito secondo la tabella di seguito riportata:

Assistito	Ticket Fisso a Ricetta
Assistito con ISEE fino a 14.000 euro	Esente
Assistito con ISEE compreso tra 14.000 e 22.000 euro	1,5 euro
Assistito con ISEE compreso tra 22.000 e 30.000 euro	2 euro
Assistito con ISEE superiore a 30.000 euro	2,5 euro

**SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo
AD UNANIMITÀ DI VOTI
DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

1. di rimodulare, a decorrere dal 01/10/2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis punto 1), la quota fissa aggiuntiva per ricetta di 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dei cittadini non esenti, ai sensi della normativa vigente, sulla base delle crescenti classi di valore economico di ricetta così come risulta dalla tabella seguente:

PRESTAZIONI DI SPECIALITICA AMBULATORIALE Ricette con prestazioni il cui Valore Economico è compreso	Quota Fissa Aggiuntiva a ricetta
<i>valori in euro</i>	
da 0 a 5	0
da 5 a 10	4
da 10,01 a 30	8


da 30,01 a 50	15
da 50,01 a 100	25
oltre 100,01	30

2. di introdurre a decorrere dal 01/10/2011, ai sensi dell'art 19, comma 1 e 3, della LR 17/11, una quota fissa aggiuntiva per ricetta di partecipazione alla spesa per farmaceutica territoriale, a carico degli assistiti non inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 2, variabile rispetto all' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo la tabella di seguito riportata:

Assistito	Quota fissa aggiuntiva a Ricetta
Assistito con ISEE fino a 14.000 euro	Esente
Assistito con ISEE compreso tra 14.000 e 22.000 euro	1,5 euro
Assistito con ISEE compreso tra 22.000 e 30.000 euro	2 euro
Assistito con ISEE superiore a 30.000 euro	2,5 euro

3. di approvare l'Allegato 1, quale parte integrante del presente provvedimento, che riporta le stime previste ai fini della certificazione dell'effetto equivalenza di cui al DM 26/07/2011;
4. di approvare l'Allegato 2, quale parte integrante del presente provvedimento, che stabilisce l'elenco dei pazienti esenti dal pagamento della quota fissa aggiuntiva di partecipazione alla spesa per la farmaceutica territoriale di cui al punto 2);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ai fini della definizione delle procedure di cui al punto 1) della lettera p-bis) del comma 796, dell'art. 1,, della legge n. 296 del 2006;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare.

L'ISTRUTTORE




("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL DIRIGENTE GENERALE



(Dr. PIETRO QUINTO)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ALLEGATO 1

STIMA RIMODULAZIONE TICKET di cui all'art. 1, comma 796, lettera p) primo periodo della legge 27/12/06 n. 296

Tabella

Ricette con prestazioni il cui Valore Economico è compreso	Nr. Ricette (anno 2010)	Stima ricette anno 2012 (Abbattimento prudenziale del 5%)	Percentuale	% Ricette con ticket inferiore a 10euro	Ticket Fisso Aggiuntivo	Stima Incasso base annuale	Note
valori in euro	a		b		d	d=a*d	
Diff. Ricette da DM 25/07/11	18.802,00	18.802,00	3%	3%	0	-	Hp "ticket 0"
da 0 a 5	13.124,00	12.467,80	2%	2%	0	-	
da 5,01 a 10	20.273,00	19.259,35	4%	4%	4	77.037,40	
da 10,01 a 30	235.812,00	224.021,40	43%	43%	8	1.792.171,20	
da 30,01 a 50	95.525,00	90.748,75	17%	52%	15	1.361.231,25	
da 50,01 a 100	98.449,00	93.526,55	18%		25	2.338.163,75	
oltre 100	65.307,00	62.041,65	12%		30	1.861.249,50	
Totale	547.292,00	520.867,50	1,00			7.429.853,10	

Stefano Lorusso

Pietro Quinto

**ALLEGATO 2 – CATEGRIE ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA A
RICETTA DI CUI ALL'Art. 19, comma 1 della LR 17/11**

Sono esenti dal pagamento del ticket:

- Gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione;
- Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ;
- Gli invalidi per servizio;
- I grandi invalidi per lavoro;
- Gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);
- Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);
- I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
- Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari
- I ciechi e i sordomuti;
- Le Esenti per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998);
- Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
- Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta;
- Assistito con ISEE pari o inferiore 14.000 euro.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22.9.11
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

